



# **CODICE DEONTOLOGICO, ETICO E COMPORIMENTALE PER PROFESSIONISTI OSTEOPATI**

---

*Redatto ai sensi della legge 14 gennaio 2013 n.4  
ed approvato dall'assemblea nazionale  
il 13 gennaio 2015 con modifiche del 3 Marzo  
2018 e del 1° dicembre 2020*

**[WWW.ASSOCIAZIONEANPO.IT](http://WWW.ASSOCIAZIONEANPO.IT)**



---

<b>Sommario .....</b>	<b>PAG. 01</b>
<b>TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI .....</b>	<b>PAG.02</b>
<b>Articolo 1 .....</b>	<b>PAG.03</b>
<b>Articolo 2 .....</b>	<b>PAG.03</b>
<b>Articolo 3 .....</b>	<b>PAG.03</b>
<b>Articolo 4 .....</b>	<b>PAG.03</b>
<b>Articolo 5 .....</b>	<b>PAG.03</b>
<b>Articolo 6 .....</b>	<b>PAG.03</b>
<b>Articolo 7 .....</b>	<b>PAG.03</b>
<b>TITOLO II – RAPPORTO CON I PAZIENTI .....</b>	<b>PAG.03</b>
<b>Articolo 8 .....</b>	<b>PAG.03</b>
<b>Articolo 9 .....</b>	<b>PAG.03</b>
<b>Articolo 10 .....</b>	<b>PAG.03</b>
<b>TITOLO III – RAPPORTO CON I COLLEGHI ED ALTRE FIGURE SPECIALISTICHE .....</b>	<b>PAG.04</b>
<b>Articolo 11 .....</b>	<b>PAG.04</b>
<b>Articolo 12 .....</b>	<b>PAG.04</b>
<b>TITOLO IV – ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE .....</b>	<b>PAG.04</b>
<b>Articolo 13 .....</b>	<b>PAG.04</b>
<b>TITOLO V – ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE .....</b>	<b>PAG.04</b>
<b>Articolo 14 .....</b>	<b>PAG.04</b>
<b>Articolo 15 .....</b>	<b>PAG.04</b>
<b>Articolo 16 .....</b>	<b>PAG.04</b>
<b>Articolo 17 .....</b>	<b>PAG.04</b>
<b>Articolo 18 .....</b>	<b>PAG.04</b>
<b>.....</b>	<b>PAG.05</b>
<b>Articolo 19 .....</b>	<b>PAG.05</b>
<b>Articolo 20 .....</b>	<b>PAG.04</b>

---

## **Titolo I**

### **Disposizioni Generali**

**Articolo 1.** L'Osteopata all'atto della sua iscrizione, è tenuto a sottoscrivere il presente Codice per presa visione ed accettazione di tutte le disposizioni, nessuna esclusa.

**Articolo 2.** Allorquando trovasi in condizioni che esulano dalle proprie mansioni, ha l'obbligo di rivolgersi alle autorità competenti e alle strutture sanitarie competenti, nonché ad autorità giudiziarie amministrative qualora il paziente con la sua condotta, possa arrecare danno a sé e ad altre persone.

**Articolo 3.** L'Osteopata indirizza il paziente verso altre professionalità laddove riconosce che l'intervento osteopatico non è sufficiente a risolvere il caso, fornendogli chiare informazioni.

**Articolo 4.** L'Osteopata deve esercitare la propria attività in ambienti salubri e in conformità delle norme igienico-sanitarie, secondo le disposizioni di legge in vigore, ed esporre sempre l'attestazione di iscrizione all'Associazione.

**Articolo 5.** L'Osteopata nella sua attività deve farsi retribuire dal paziente in proporzione alla durata e alla tipologia dei trattamenti, da concordare preventivamente con il paziente.

**Articolo 6.** L'Osteopata può pubblicizzare la sua attività su siti web o mezzi pubblicitari, indicando l'appartenenza all'Associazione, evitando informazioni ingannevoli, false e comunque atte ad approfittare della buona fede del cittadino.

**Articolo 7.** L'Osteopata nella sua attività non può danneggiare la reputazione della categoria professionale, deve operare secondo i principi della libera concorrenza, può fregiarsi di titoli ottenuti attraverso regolari corsi di formazione rilasciati da Enti formativi.

## **Titolo II**

### **Rapporto con i pazienti**

**Articolo 8.** L'Osteopata ha l'obbligo di informare il paziente sulle tipologie del trattamento che adotta, evitando di sottoporre il paziente a rischi, senza garantire al paziente alcuna certezza di pregiudiziali di buona riuscita del proprio intervento.

**Articolo 9.** L'Osteopata deve raccogliere il consenso del paziente al trattamento, con atto scritto; deve essere autorizzato al trattamento di tutti i dati personali; ha l'obbligo di istituire una scheda o una cartella personale del paziente; deve custodire i dati personali evitando che vengano conosciuti da terze persone e deve custodire le cartelle o le schede in appositi armadi chiusi e non accessibili a terze persone; ha l'obbligo di rilasciare al cliente a semplice richiesta di copia delle cartelle o della scheda, e se richiesto espressamente dal paziente, una succinta relazione su tutta l'attività svolta nel trattamento, anche con eventuale indicazione di altri consulti specialistici.

**Articolo 10.** L'osteopata nell'esercizio della sua attività deve improntarsi a principi morali; non deve entrare in rapporti confidenziali col paziente; deve evitare di porre in condizione di imbarazzo, evitando atti di oscenità, di violenza, ed evitando altresì di operare in condizioni psicofisiche di squilibrio.

---

### **Titolo III**

## **Rapporti con colleghi ed altre figure specialistiche**

**Articolo 11.** L'Osteopata deve mantenere con i colleghi rapporti di correttezza; se deve farsi sostituire da un collega, sempre col consenso del paziente, deve informarsi ed essere certo che il collega sia in grado di fornire le prestazioni al paziente. L'osteopata ha l'obbligo di riferire l'Associazione su eventuali inadempienze deontologiche di colleghi iscritti all'Associazione.

**Articolo 12.** L'Osteopata deve sapersi relazionare con altre figure mediche sanitarie e para sanitarie, non sconsigliando eventuali cure e prestazioni fornite dai medici, e quindi garantire sempre l'interesse del paziente sotto l'aspetto della salute e del benessere.

### **Titolo IV**

## **Esercizio della professione**

**Articolo 13.** L'Osteopata è tenuto ad assicurarsi con apposita compagnia assicurativa per la responsabilità civile e professionale, già in conformità delle leggi nazionali. L'associato nelle dichiarazioni ad emittenti, organi di stampa o mezzi di comunicazione pubblica, si deve attenere esclusivamente a principi di correttezza, di professionalità, di manifestare imparzialità, senza denigrare altre associazioni di categoria, avendo l'obbligo di segnalare alla propria Associazione eventuali comportamenti anomali tenuti da altre associazioni.

### **Titolo V**

## **Rapporto con l'associazione Professionale**

**Articolo 14.** L'Osteopata deve collaborare con l'Associazione, documentare il personale programma di formazione (piano studi), obbligandosi a seguire gli aggiornamenti richiesti dall'Associazione per il numero minimo dei crediti previsti dal Regolamento interno.

**Articolo 15.** L'Osteopata ha l'obbligo di portare a conoscenza dell'Associazione eventuali lamentele e reclami dei pazienti, ed ha l'obbligo di informare di qualsiasi azione che il paziente ha intrapreso nei suoi confronti.

**Articolo 16.** L'Osteopata deve sempre e comunque rendersi reperibile dall'Associazione, obbligandosi a segnalare immediatamente all' Associazione ogni cambio di indirizzo e di recapito professionale.

**Articolo 17.** Tutte le violazioni del presente Codice Deontologico, dello Statuto e di tutte le varie integrazioni ai regolamenti, sono passibili di provvedimento disciplinare. Il procedimento disciplinare è di competenza esclusiva del Consiglio del Direttivo il quale valuterà tutte le prove ed i documenti che l'osteopata presenterà. L'osteopata sarà ascoltato personalmente e può farsi assistere da tecnico di propria fiducia. Il procedimento disciplinare dovrà concludersi in non più di due sedute, salvo casi eccezionali di particolare rilevanza. Su richiesta dell'osteopata, può essere concesso allo stesso termine per il deposito delle memorie difensive.

**Articolo 18.** Le eventuali sanzioni applicate sono:

- a) avvertimento o censura;
- b) sospensione del socio a tempo determinato;

---

c) esclusione dall'associazione.

Le sanzioni saranno comunicate all'Osteopata per mezzo di posta raccomandata, o PEC. Nel caso di applicazione della sanzione di esclusione dall'Associazione, il Consiglio Direttivo deve disporre la notizia sul sito web ufficiale [www.associazioneanpo.it](http://www.associazioneanpo.it); in tale ipotesi l'associato deve immediatamente restituire il tesserino e/o l'attestazione.

La mancata restituzione o l'eventuale utilizzazione da parte dell'associato dopo la notifica del provvedimento di espulsione, consentirà all'Associazione di richiedere all'associato il risarcimento dei danni ai quali l'Associazione potrà essere chiamata a responsabilità da parte di terzi

**Articolo 19.** In caso di procedimenti giudiziari a carico dell'osteopata, potrà essere adottata la sospensione cautelativa solo in caso di rinvio a giudizio per reati dolosi per i quali è prevista una condanna di reclusione superiore a 4 anni; è prevista la sospensione solo per reati colposi attinenti all'attività professionale. In caso di condanna penale definitiva per qualsiasi reato doloso sempre con condanna superiore a 4 anni, o per reati colposi attinenti all'attività professionali sarà adottato il provvedimento di esclusione.

**Articolo 20.** L'Osteopata non può essere iscritto ad altre associazioni di categoria nel periodo di iscrizione all'Associazione Nazionale Professionisti Osteopati.